



COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 12 DEL 29-08-2017**

,li 29-08-2017

Registro Generale n. 110

ORDINANZA DEL SETTORE URBANISTICA

N. 12 DEL 29-08-2017

Ufficio: UFF. URBANISTICA

**Oggetto: Ordinanza di Demolizione e Ripristino Stato dei Luoghi - Opere Abusive -
Ditta: agli eredi del Sig. Agosta Giuseppe nato a Rosolini (Sr) il 22.12.1927
(deceduto l'11.02.2017)**

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di agosto, il Responsabile del servizio
Santacroce Giuseppe

ORDINA

Atteso che la presente ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento di seguito riportata, ai sensi degli artt. 3,4,7,8 e 10 della L.241/90, come modificati dalla L.R. 10/91 e del D.P.R. 352/92;

Visto il verbale di accertamento di **Violazione Edilizia n. 48** del **16/10/2013** redatto dal comando VV.UU di questo comune ed inviato con nota **prot. n. 30292/13**;

Visto che il predetto Comando di P.M., ha accertato che il proprietario dell'appezzamento dove insistono i manufatti oggetto della violazione edilizia è il Sig. **Agosta Giuseppe** nato a **Rosolini (Sr)** il **22.12.1927** residente in **Rosolini (Sr)** in via **Platamone n. 159**;

ACCERTATO che il Sig. **Agosta Giuseppe**, meglio sopra generalizzato, ha eseguito e/o fatto eseguire opere in assenza di Permesso di Costruire in c.da Commalido consistenti nella realizzazione di un manufatto ricadente sulla p.lla **860** del F. **36 (ex 756)** come dallo stesso dichiarato, così di seguito sommariamente descritto:

manufatto costituito in parte da struttura portante in blocchi calcarei ed in parte da mattoni di laterizio delle dimensioni di ml $(3.23+5.76+4.50) \times 4.97 = 67.00$ mq circa. Detto manufatto ad una sola elevazione avente

altezza media di ml 3.00 circa dal piano di campagna. la volumetria totale è pari a circa mq 82.73. La copertura è costituita da travi in legno, del diametro di cm 20, con sovrastanti pannelli del tipo eternit. La volumetria totale è pari a circa mq 82.73. Ad predetto manufatto inoltre è stata realizzata una baracca di mq 16 circa, con approntamenti sommari sia interne che esterne.

Sullo stesso lotto di terreno è stata accertata l'esistenza di altra tettoia delle dimensioni di ml 4.80x4.73=mq 22 circa, avente altezza dal piano di campagna ml 2.80 circa, tipologia costruttiva mista in legno e ferro e copertura del tipo eternit e altri sistemi precari.

L'area di sedime dei manufatti di cui trattasi ricade in zona **"E1" verde agricolo del vigente P.R.G.** ove si applicano le norme di cui al D.M. 1444/68 e degli artt. 36 e 37 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

L'area interessata è assoggettata alle prescrizioni delle aree individuate ai sensi dell'art 134 D.lgs 42/04 ed in particolare è incisa dalle previsioni del vincolo:

- Aree con livello di tutela 1 – art. 20, discendente dall'adottato Piano Paesaggistico Regionale, ambiti 14 e 17 della Provincia di Siracusa, contesto paesaggistico 14° " aree urbanizzate, paesaggi compatti e dispersi adiacenti il centro abitato di Rosolini delle norme tecniche di attuazione.

Lo stato di manutenzione e di vetustà dei predetti manufatti, fa intuire che gli stessi siano di remota costruzione e che al momento dell'accertamento non si rileva esecuzione di opere edili.

Ritenuto che le opere eseguite;

- Costituiscono violazione alle vigenti norme urbanistiche;
- Costituiscono violazione alla legge 64/74, per la tutela della pubblica incolumità nelle zone sottoposte a vincolo sismico;
- Sono state eseguite in assenza di preventivo calcolo strutturale per il dimensionamento degli elementi strutturali portanti, in osservanza delle prescrizioni esecutive in zona sismica;
- Sono state eseguite in assenza del preventivo Nulla Osta della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA per la tutela del vincolo paesistico;
- Sono state eseguite in assenza di direzione tecnica da parte di un professionista abilitato all'esercizio della libera professione;
- Rientrano nei casi di cui all'art. 7 della L. 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 380/2011 e ss.mm.ii;

Verificato che agli atti esistenti in ufficio, non risulta presentato e/o rilasciato alcun atto concessorio e/o autorizzazione edilizia.

Visti:

- Gli strumenti urbanistici vigenti generali e di attuazione;
- La legge urbanistica del 17/08/1942 n. 1150, così come modificata dalla Legge 06/08/1967 n. 765, e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- La Legge Regionale 10.08.2016 n. 16;
- Il Decreto legislativo n. 42/2004;
- La Legge Regionale 27/12/1978 n. 71;
- La Legge Regionale 12/6/1976 n. 78;
- La Legge 28/01/1977 n. 10;
- La Legge Regionale 15/05/1986 n. 26;
- La Legge 02/02/1974 n. 64;
- La Legge 7 Agosto 1990 n. 241;

- L'O.R.E.L. 15/06/1963 n. 16, nonché la legge regionale 11/12/1991 n. 48;

Ritenuta la necessità di dover emettere il presente provvedimento;

ORDINA E INGIUNGE

Ai Sigg. di seguito elencati e generalizzati, nella loro qualità di eredi del Sig. **Agosta Giuseppe**, nato a Rosolini (Sr) il 22.12.1927 e deceduto l' 11/02/2017:

1. Agosta Salvatore nato in Rosolini (Sr) il 05.02.1949;
2. Agosta Orazia nata in Rosolini (Sr) il 03.01.1953;
3. Agosta Lucia nata in Rosolini (Sr) il 03.07.1955;
4. Agosta Luigi nato in Rosolini (Sr) 31.01.1960;
5. Agosta Giuseppina nata in Rosolini (Sr) il 23.10.1961;
6. Agosta Corradina nata in Rosolini (Sr) il 02.05.1965;

di demolire tutte le opere abusivamente eseguite, entro e non oltre 90(novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, provvedendo a sua cura e spese al ripristino dei luoghi, se entro il predetto termine, in applicazione dei principi della “ buona amministrazione” ed “ efficacia ed economicità dell'azione amministrativa” non sarà in condizione di produrre nuovi elementi di giudizio con conseguente provvedimento di regolarizzazione urbanistica.

AVVERTE

Che in caso di **Inottemperanza** all'ordine sopra impartito, si procederà nei modi e nei termini delle vigenti leggi in materia ed in particolare:

- Che saranno adottati i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dall'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii, significando che: **L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salvo l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.** Tale sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima;
- Ai sensi e per gli effetti degli art. 7 della Legge 47/85 e art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/01 ove applicabile il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive qui descritte, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di Rosolini. L'area acquisita non potrà comunque essere superiore a 10 (dieci) volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
- L'accertamento dell'inottemperanza alla presente ordinanza, costituirà valido titolo per l'immissione in possesso dei predetti beni e per tanto questo ufficio procederà, senza ulteriore avviso, poiché non previsto dalla vigente normativa, alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa dell'ordinanza di acquisizione di diritto dell'immobile abusivo al patrimonio del comune;

FA PRESENTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 Agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 16 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10,

Che ai fini del procedimento:

- Responsabile del Procedimento è il geom. Adamo Marco;
- Ufficio competente U.T.C. Urbanistica , Sue, Gestione del Patrimonio, via Sipione n. 79, Piano Primo;
- Il Responsabile del Servizio è il geom. Giuseppe Santacroce;

Che avverso il presente provvedimento, l'interessato può proporre:

- Ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo Regionale (T.A.R) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto;

- Oppure ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto;

L'ufficio messi notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati, di seguito indicati, per i rispettivi provvedimenti e per il controllo ed esecuzione della presente:

1. Agosta Salvatore nato in Rosolini (Sr) il 05.02.1949 ed ivi residente in via Minghetti ,106;
2. Agosta Orazia nata in Rosolini (Sr) il 03.01.1953 ed ivi residente in via Giulia , 109;
3. Agosta Lucia nata in Rosolini (Sr) il 03.07.1955 ed ivi residente in via Savarino , 11;
4. Agosta Luigi nato in Rosolini (Sr) 31.01.1960 ed ivi residente in via Ducezio, 28;
5. Agosta Giuseppina nata in Rosolini (Sr) il 23.10.1961 ed ivi residente in via Bellini , 130/B;
6. Agosta Corradina nata in Rosolini (Sr) il 02.05.1965 ed ivi residente in via Ispica, 5;
7. Alla Stazione Carabinieri di Rosolini;
8. Al Comando di Polizia Municipale;
9. Al segretario comunale del comune per gli effetti di cui al 7 comma dell'art. 7 della Legge 47/85;
10. All'ufficio del Genio Civile di Siracusa, mediante A.R.;
11. Alla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Siracusa, mediante A/R;
12. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, mediante A/R.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Santacroce Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-08-2017 al 13-09-2017

Lì 29-08-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Segretario Generale

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Santacroce Giuseppe